

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione sede)

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "CENTRO D'ASCOLTO Ancilla Domini", in seguito denominata "CdA-AD".
2. L'associazione ha sede legale in Terlizzi (BA). L'associazione di volontariato come previsto si doterà di codice fiscale, conto corrente, PEC e di ogni altro strumento di comunicazione, informazione e formazione digitale ritenuto necessario e utile.

Art. 2 (Statuto e regolamento)

1. L'associazione di volontariato "CdA-AD", è disciplinata dal presente statuto, ed agisce in conformità alla Legge n. 266 del 1991 sul volontariato, alle leggi statali, regionali L. R. Puglia n. 11 del 1994, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico di settore.
2. Il regolamento di attuazione dello statuto, che è deliberato dall'assemblea, disciplina in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'associazione e alle diverse attività.

Art. 3 (Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione.

Art. 4 (Modificazioni dello statuto)

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. la variazione della sede legale non è considerata variazione dello statuto.

Art. 5 (Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto, è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dal DPR 10 febbraio 2000 nr. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (ex art. 12 del C.C.).

TITOLO II FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 (Solidarietà)

1. L'associazione di volontariato "CdA-AD" persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale;
2. L'associazione di volontariato "CdA-AD" intende essere fraternità per coloro che si

sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare l'esperienza della vita cristiana alla luce del Carisma dell'Istituto di vita consacrata denominato Fraternità Francescana di Betania (d'ora in poi FFB) con la loro attenzione rivolta al **SERVIZIO** verso i fratelli, in un'ottica di volontariato e missionarietà;

3. L'associazione di volontariato "CDA-AD" si riconosce nei principi contemplati nello statuto dei familiari della FFB di Terlizzi (Bari - Italy).

Art. 7 (Finalità nel settore del disagio)

1. Le specifiche finalità dell'associazione di volontariato "CdA-AD" sono di operare nel campo del disagio :

- a) Difendere la vita come dono di Dio, donne, famiglie, giovani, bambini e anziani in difficoltà, solitudine, malattia, disabilità, emarginazione, alcool, droga, carcere, aids, senza fissa dimora, prostituzione e verso chiunque che, per ragioni diverse e in varie forme, si trova in situazioni di difficoltà anche di tipo lavorativo, di salute e di sicurezza; svolgere un'azione di stimolo e recupero della coscienza personale per coloro che vivono i problemi del disagio, per far sì che vengano superati quegli ostacoli che hanno creato il disadattamento e l'emarginazione;
- b) Promuovere interventi di educazione, istruzione, formazione, orientamento scolastico e professionale, finalizzati all'integrazione sociale, alla diffusione della cultura e all'ampliamento della conoscenza. Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali e culturali attraverso metodologie innovative come bene per la persona ed valore sociale;
- c) alimentare la collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private perché effettivamente si ricerchino insieme soluzioni per abbattere le barriere attorno a chi vive i problemi del disagio, per attuare servizi ed assistenza atti a superare, magari a prevenire, le situazioni di disadattamento e di emarginazioni;
- d) effettuare, presso gli operatori di discipline varie, un'opera di stimolo per una interazione di studio, ricerca, confronto, progettazione di iniziative per un più valido intervento verso coloro che vivono i problemi del disagio;
- e) l'associazione non ha finalità politiche, né scopo di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 (Ambito e modalità di attuazione delle finalità)

1. L'associazione di volontariato "CdA-AD" opera nel territorio della Regione Puglia e nelle regioni ove vi è una casa della Fraternità Francescana di Betania;
2. Essa intende operare anche su tutto il territorio nazionale e internazionale;
3. L'identificazione dei servizi e l'esecuzione in dettaglio sono disciplinate da apposito regolamento di esecuzione.

TITOLO III GLI ADERENTI (SOCI)

Art. 9 (Ammissione aderenti)

1. Sono aderenti all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'associazione e sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti.
2. L'adesione all'associazione è deliberata, su domanda del richiedente redatta su predisposto modulo e presentato da almeno un aderente effettivo, dal Consiglio Direttivo;
3. Sono aderenti ordinari fondatori le persone fisiche che, con la firma dell'atto costitutivo, hanno fondato l'associazione dandone nome e vita. Hanno diritto di voto. Versano la stessa quota sociale.
4. Sono aderenti ordinari le persone fisiche che presentano la domanda di adesione, accettata dal Consiglio Direttivo, e che versano la quota sociale stabilita per ogni anno. Hanno diritto di voto;
5. Sono Aderenti operatori Volontari le persone che partecipano attivamente all'attività dell'associazione e si impegnano a pagare la quota annuale comprensiva della quota della polizza assicurativa. In questa categoria rientrano anche gli aderenti che rivestono cariche sociali. Hanno diritto di voto.
6. Sono aderenti ordinari giovanissimi le persone fino a diciotto anni che ne facciano richiesta e che accettano i contenuti del presente statuto, a condizione che siano accettati dal Consiglio direttivo e che sono disposti a pagare una quota sociale annuale ridotta comprensiva della sola polizza assicurativa se anche operatori volontari e, nel qual caso, è necessario acquisire il consenso di chi ha la patria potestà del minore. Non hanno diritto di voto. Con il compimento della maggiore età essi acquisiscono gli stessi diritti e medesimi doveri dei soci ordinari;
7. Ogni persona fisica o giuridica liberamente può elargire contributi ai fini del perseguimento delle finalità dell'associazione per i quali viene rilasciata apposita ricevuta. A seguito dell'elargizione e di richiesta scritta, valutata ed accettata con delibera del Consiglio Direttivo, la persona fisica o giuridica che ha versato il contributo, assume la qualifica di aderente sostenitore, non hanno diritti e doveri particolari e non hanno diritto di voto;
8. Per particolari meriti, le persone fisiche e giuridiche che si sono positivamente contraddistinte con attività e atti a favore dell'associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere riconosciuti come aderenti onorari, non hanno diritti e doveri particolari e non hanno diritto di voto.

Art. 10 (Diritti)

1. Gli aderenti all'associazione, in regola con il versamento della quota sociale, hanno il diritto di eleggere le cariche sociali e di esprimere il proprio voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno nella convocazione dell'assemblea.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese, autorizzate dal consiglio direttivo, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.
4. Gli aderenti che svolgono materialmente l'attività (operatori volontari e cariche sociali) per il raggiungimento delle finalità del "CdA-AD" , come per legge, devono essere

assicurati contro i rischi civili e contro le malattie e gli infortuni.

Art. 11 (Doveri)

1. Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.
3. Gli aderenti all'associazione devono versare la quota sociale stabilita per ogni anno sociale dal consiglio direttivo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 12 (Esclusione)

1. L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione stessa.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, e ratificata dall'assemblea.
3. La delibera dell'assemblea viene notificata dal presidente all'aderente entro 30 giorni decorrenti dalla data del verbale di assemblea.
4. L'aderente entro trenta giorni dalla notifica dell'esclusione da parte del Presidente, può presentare ricorso all'assemblea che, sentito il Collegio dei Probiviri, si esprime entro 90 giorni.

TITOLO IV GLI ORGANI

Art. 13 (Indicazioni degli organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) i Revisori (ove previsti).
- Le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Capo I - L'Assemblea

Art. 14 (Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'associazione. Ha diritto di voto l'aderente in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e provvede alla nomina del segretario verbalizzante.

3. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e i revisori ove previsti. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - definisce il programma generale annuale di attività;
 - determina l'ammontare delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione.

Art. 15 (Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce minimo una volta all'anno e su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta il Presidente e il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno;
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto affisso nella sede dell'associazione, 10 (dieci) giorni prima e contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario. E' utile, ma non indispensabile, l'invio della convocazione per e-mail o altro mezzo tecnologico;
3. L'assemblea si riunisce straordinariamente su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti. La richiesta deve essere fatta per iscritto al presidente e deve contenere l'argomento del quale si intende discutere. Il Presidente convoca l'assemblea entro 30 gg. dalla richiesta.

Art. 16 (Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono, entro 30 minuti dall'orario stabilito dalla convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. Dell'esito negativo dell'assemblea se ne dà atto con apposito verbale negativo di non raggiungimento del numero previsto.
2. L'Assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli aderenti che intervengono.
3. La convocazione dell'assemblea può essere unica e contenere l'orario, la data e il luogo sia per la prima convocazione e sia per la seconda convocazione.

Art. 17 (Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre quarti degli associati.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Art. 18 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto e sottoscritto dal segretario/a, nonché dal Presidente entro il termine massimo di 10 giorni dalla data dell'assemblea. Allo scopo della successiva redazione formale del verbale è ammessa la registrazione audio/video della discussione.
2. Il verbale è custodito, come anche la registrazione, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

3. Ogni aderente all'associazione ha diritto di consultare il verbale.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Art. 19 (Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) oppure 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti all'associazione. L'assemblea, in base alle necessità, ne stabilisce il numero.
2. I componenti del Consiglio Direttivo, eletti dall'Assemblea, nella loro prima seduta, convocata dal consigliere più anziano, eleggono: il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e, se necessario, il segretario;
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà, dei componenti arrotondata per eccesso all'unità.
4. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell'esercizio è in facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto, attingendo al primo in graduatoria, e che rimarrà in carica sino alla decadenza naturale del Consiglio;
5. In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Art. 20 (Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, dura in carica per un periodo di tre anni, può essere revocato dall'Assemblea, con la maggioranza dei voti.
2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'associazione.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.
4. Definisce ed attua i programmi dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'associazione stessa in conformità agli scopi fissati nello statuto. Annualmente stabilisce la quota associativa.
5. Amministra i fondi dell'associazione per stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione.
6. Indice i corsi di aggiornamento, studio e simili, per la formazione dei volontari attivisti che presteranno la loro opera nell'associazione.
7. I membri del consiglio direttivo che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, automaticamente decadono. La decadenza è deliberata dal consiglio stesso il quale provvede al reintegro nominando il primo non eletto della graduatoria degli aderenti.
8. I compiti del vice presidente, del segretario e del tesoriere vengono definiti nel regolamento di attuazione dello statuto.
9. Su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei consiglieri, il Presidente, entro 30 gg, convoca il consiglio direttivo per trattare gli argomenti oggetto della richiesta. In caso di impossibilità o di inerzia, il consiglio viene convocato dal vice presidente.

Capo III - Il Presidente

Art. 21 (Elezione)

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 22 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
2. L'Assemblea, con la maggioranza dei voti, può revocare il Presidente.
3. Un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti e stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici relativi all'associazione;
2. Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori e la trattazione degli argomenti in base alla cronologia indicata dall'ordine del giorno. La cronologia dell'ordine del giorno, su richiesta da effettuarsi con mozione d'ordine motivata all'inizio dell'assemblea o della riunione del Consiglio Direttivo, può essere cambiata. Il cambiamento deve essere approvato a maggioranza dei presenti e riportato sul verbale;
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea redatto dal segretario/a, e cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
4. E' responsabile degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'associazione ed in caso di urgenza può prendere decisioni, che saranno in seguito portate alla ratifica del Consiglio Direttivo.
5. Ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo minimo ogni due mesi, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
6. Ha il compito di tenere i contatti con gli enti, istituti pubblici e privati, organizzazioni, etc., e di coordinare tutta l'attività dell'associazione stessa.
7. Può accendere rapporti bancari, sui quali opererà a firma singola o delegando il Tesoriere, e svolgere tutte le operazioni di carattere finanziario necessarie per la normale gestione dell'associazione.
8. In caso di sua assenza o di impedimento ne fa le veci il Vice Presidente, che ne assume temporaneamente tutte le funzioni.

CAPO IV - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24 (Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, autorevoli per prestigio e qualità morali eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni. E' compito del Collegio dei Probiviri intervenire in caso di controversie interne all'associazione o in occasione di episodi che possano turbare la vita dell'associazione stessa o offuscarne il nome. Con apposita

relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e possono proporre al Consiglio Direttivo sia di allontanare dall'associazione e sia di respingere la richiesta di iscrizione come aderente all'associazione.

CAPO V - REVISORI

Art. 25 (I Revisori - ove previsti)

1. I Revisori possono essere fino a 3 (tre) aderenti eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo; ha il compito di garantire gli associati ed i terzi della regolarità formale e sostanziale della contabilità dell'associazione e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo prima della sua approvazione da parte dell'assemblea. L'incarico è gratuito; ai membri del Collegio compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e autorizzate.
2. A seguito di riconoscimento come ONLUS e/o di personalità giuridica dell'associazione, i Revisori verranno cooptati fra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
3. Il/i revisore/i effettuano verificano contabili, statutarie, fiscali e finanziarie e del patrimonio.
4. Il/i revisore/i presenta/no la relazione di revisione contabile del bilancio preventivo e consuntivo da allegarsi al bilancio stesso prima dell'approvazione da parte dell'assemblea.

TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26 (Indicazioni della risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote sociali versate dagli aderenti ordinari;
 - b) beni, immobili e mobili;
 - c) contributi;
 - d) Crowdfunding (pratica di libero finanziamento per un progetto rilevando molte piccole somme di denaro da un gran numero di persone che condividono il progetto e/o l'attività per la quale è stato attivato, in genere tramite Internet);
 - e) Donazioni, lasciti, elargizioni, ecc.;
 - f) rimborsi;
 - g) attività marginali di carattere commerciale e produttivo ;
 - h) ogni altro tipo di entrate, ammesse ai sensi della Legge 266/1991 e normative ad essa collegate.

Art. 27 (I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'associazione, e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni sono acquistati dall'associazione e ad essa intestati.
4. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella

sede dell'associazione e/o in sedi e case staccate, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 28 (Erogazioni, donazioni, lasciti, elargizioni, ecc.)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
3. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

Art. 29 (Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese autorizzate sostenute per le attività dell'associazione sono accettati dal Consiglio Direttivo;
2. Il Consiglio Direttivo, delibera sull'utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
3. Il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 30 (Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione;
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione;
3. Il Presidente dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 31 (Devoluzione dei beni)

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli aderenti;
2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, prediligendo le opere caritative di volontariato della fraternità Francescana di Betania.
3. I beni immobili e mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO VI IL BILANCIO

Art. 32 (Conto Consuntivo e Bilancio di Previsione)

1. Il bilancio dell'associazione è annuale, e cioè decorre dall' 01 gennaio sino al 31 dicembre;
2. Il Conto Consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno;
3. Il Bilancio di Previsione contiene le previsioni di entrata e di spesa per l'esercizio annuale successivo;
4. Variazioni sostanziali del bilancio vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 (Formazione e contenuto del Conto Consuntivo)

1. Il Conto Consuntivo annuale è elaborato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere;
2. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 34 (Formazione e contenuto del Bilancio di Previsione)

1. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio annuale è elaborato entro il giorno 31 di gennaio di ogni anno dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e del Tesoriere;
2. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle entrate e delle spese relative all'esercizio annuale.

Art. 35 (Approvazione del Conto Consuntivo)

1. Il Conto Consuntivo annuale è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro e non oltre il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
2. Il Conto Consuntivo annuale è depositato presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 36 (Approvazione del Bilancio di Previsione)

1. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio è approvato dall'Assemblea, con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro e non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento;
2. Il Bilancio di Previsione per l'esercizio è depositato presso la sede dell'associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII LE CONVENZIONI

Art. 37 (Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti pubblici e privati sono deliberate

dall'Assemblea a maggioranza dei presenti;

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Art. 38 (Stipula della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione pro-tempore.

Art. 39 (Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio Direttivo pro-tempore delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 40 (Dipendenti)

1. L'associazione può assumere dei dipendenti purché non soci, nei limiti delle proprie possibilità economiche e delle necessità connesse alle attività svolte;

2. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro delle relative categorie interessate;

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 41 (Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo purché non soci;

2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge;

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

Art. 42 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti attivisti volontari nell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. Il semplice socio aderente ordinario che non svolge alcuna attività di volontariato nel sodalizio è escluso da tale obbligatorietà.

Art. 43 (Responsabilità dell'associazione)

1. L'associazione risponde, con i propri beni, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 44 (Assicurazioni dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa;
2. Può, altresì, attivare polizze assicurative per la copertura di eventuali danni derivanti da incendio, furto, etc., a beni immobili e mobili di proprietà, in comodato d'uso o in gestione.

TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 45 (Rapporti con altri enti e soggetti privati)

1. L'associazione può cooperare con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà previste dallo statuto.

Art. 46 (Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 (Validità dello statuto)

1. Il presente statuto resta valido fino a quando non viene modificato o sostituito. Dal momento che l'associazione ha come fine prevalente quello di collaborare strettamente con tutte le case della Fraternità Francescana di Betania, per essere realmente operativo ed entrare in vigore, le modifiche dello statuto e del regolamento di attuazione dello statuto, dovranno essere sottoposte al parere consultivo del Superiore Generale della Fraternità.

Art. 48 (Norme non contemplate)

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti, con particolare riferimento al codice civile , alla legge 11 agosto 1991 n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato legge regione Puglia n. 11/1994 e alle loro eventuali variazioni.

INDICE

TITOLO	PAG
DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Denominazione sede	1
Art. 2 Statuto e regolamento	1
Art. 3 Efficacia dello statuto	1
Art. 4 Modificazioni dello statuto	1
Art. 5 Interpretazione dello statuto	1
FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 6 Solidarietà	1
Art. 7 Finalità nel settore del disagio	2
Art. 8 Ambito di attuazione delle finalità	2
GLI ADERENTI	
Art. 9 Ammissione	2
Art. 10 Diritti	3
Art. 11 Doveri	4
Art. 12 Esclusione	4
GLI ORGANI	
Art. 13 Indicazioni degli organi	4
L'ASSEMBLEA	
Art. 14 Composizione	4
Art. 15 Convocazione	5
Art. 16 Validità dell'Assemblea	5
Art. 17 votazione	5
Art. 18 Verbalizzazione	5
IL CONSIGLIO DIRETTIVO	
Art. 19 Composizione	6
Art. 20 Durata e funzioni	6
IL PRESIDENTE	
Art. 21 Elezione	7
Art. 22 Durata	7
Art. 23 Funzioni	7
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	
Art. 24 Collegio dei Probiviri	7
REVISORI	
Art. 25 I Revisori - Ove previsti	8

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 26	Indicazioni della risorse	8
Art. 27	I beni	8
Art. 28	Erogazioni, donazioni, lasciti, elargizioni, ecc.	9
Art. 29	Rimborsi	9
Art. 30	Proventi derivanti da attività marginali	9
Art. 31	Devoluzione dei beni	9

IL BILANCIO

Art. 32	Conto Consuntivo e Bilancio di Previsione	10
Art. 33	Formazione e contenuto del Conto Consuntivo	10
Art. 34	Formazione e contenuto del Bilancio di Previsione	10
Art. 35	Approvazione del Conto Consuntivo	10
Art. 36	Approvazione del Bilancio di Previsione	10

LE CONVENZIONI

Art. 37	Deliberazioni delle convenzioni	10
Art. 38	Stipula della convenzione	11
Art. 39	Attuazione della convenzione	11

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 40	Dipendenti	11
Art. 41	Collaboratori di lavoro autonomo	11

LA RESPONSABILITA'

Art. 42	Responsabilità ed assicurazione degli aderenti	11
Art. 43	Responsabilità dell'associazione	12
Art. 44	Assicurazioni dell'associazione	12

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 45	Rapporti con altri enti e soggetti privati	12
Art. 46	Rapporti con enti e soggetti pubblici	12

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47	Validità dello statuto	12
Art. 48	Norme non contemplate	12
	Indice da art. 1 ad art. 28	13
	Indice da art. 29 ad art. 48	14